

Sommario

Norme europee

Unione europea

Commissione europea

Comunicazione dalla Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni del 7 aprile 2010, COM(2010)133 finale, *The social and economic integration of the Roma in Europe* 2

Parlamento europeo

Risoluzione del 12 marzo 2009, P6_TA(2009)0126, *sulla protezione dei consumatori, in particolare dei minori, per quanto riguarda l'utilizzo dei videogiochi*, pubblicata in GUUE del 1° aprile 2010, C 87 2

Consiglio d'Europa

Assemblea parlamentare

Risoluzione del 27 aprile 2010, n. 1720, *Investing in family cohesion as a development factor in times of crisis* Raccomandazione del 27 aprile 2010, n. 1912, *Investing in family cohesion as a development factor in times of crisis* 3

Norme italiane

Parlamento italiano

Disegno di legge C3375, *Modifica all'articolo 45 del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, in materia di riposi e permessi dei genitori adottivi e affidatari*, presentato l'8 aprile 2010 4

Giurisprudenza

Corte di cassazione

Sezione I civile, sentenza del 26 aprile 2010, n. 9958 4

Norme europee

Unione europea

Commissione europea

Comunicazione dalla Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni del 7 aprile 2010, COM(2010)133 finale, *The social and economic integration of the Roma in Europe*

La Commissione europea con questa comunicazione affronta il problema dell'integrazione della minoranza etnica rom negli Stati membri (e in quelli candidati a diventare tali) dell'Unione europea; Stati membri che hanno una particolare responsabilità nei confronti dei Rom perché questi ultimi rappresentano la più diffusa minoranza etnica al loro interno. In proposito la Commissione ricorda i valori fondanti dell'Unione, descritti nella Carta dei diritti fondamentali, sollecitando i governi degli Stati ad attuarli nei riguardi dei Rom. Non solo, la Commissione nel raccomandare la piena integrazione del gruppo etnico rom spiega che i benefici che ne possono derivare riguardano non solo i gruppi rom ma anche il mercato del lavoro di alcuni Paesi che possono contare solo su un esiguo numero di abitanti e che quindi non possono permettersi di escludere una parte rilevante della loro potenziale forza lavoro che è costituita proprio dai Rom.

Le maggiori attenzioni della Commissione hanno poi per oggetto le donne e i bambini rom, in quanto entrambi appartenenti a una categoria particolarmente vulnerabile e per questo meritevole di interventi specifici finalizzati a facilitare il più possibile la loro inclusione: tra le proposte della Commissione troviamo gli interventi sulle procedure per l'ammissione a scuola dei bambini rom, gli interventi per la fornitura di trasporto pubblico, il coinvolgimento di mediatori interculturali.

L'obiettivo finale delle azioni indicate è quello di creare una società inclusiva: per far questo la Commissione sollecita gli Stati membri ad adottare politiche che garantiscano la crescita del popolo rom e, più genericamente, contrastino la mancata integrazione delle minoranze etniche, pur tenendo presente che l'integrazione sociale ed economica dei Rom è un processo che richiede un cambiamento di mentalità non indifferente.

Vengono individuati quattro tipi principali di comunità rom: quelle che vivono in regioni svantaggiate, ad alta concentrazione nei (sub) quartieri urbani, possibilmente vicino ad altre minoranze etniche; le comunità rom che vivono in zone svantaggiate di piccole città/villaggi nelle zone rurali e segregate in insediamenti rurali isolati da città; quelle appartenenti a una comunità mobile con la cittadinanza del paese o di un altro paese dell'UE; le comunità rom nomadi e mobili, cittadini di Paesi terzi, i rifugiati, gli apolidi o i richiedenti asilo.

Parlamento europeo

Risoluzione del 12 marzo 2009, P6_TA(2009)0126, *sulla protezione dei consumatori, in particolare dei minori, per quanto riguarda l'utilizzo dei videogiochi*, pubblicata in GUUE del 1° aprile 2010, C 87

Con la risoluzione 126/2009, pubblicata il 1° aprile 2010, il Parlamento europeo prende in esame la tutela della salute mentale dei bambini che usano i videogiochi sottolineando che le disposizioni che ne regolano l'uso sono uno degli obiettivi dell'agenda di Lisbona e proponendo alla Commissione e agli Stati membri di collaborare con le autorità in altre regioni del mondo al fine di incoraggiare l'adozione di linee guida volte a promuovere un sistema unico di classificazione per i videogiochi.

In proposito il Parlamento chiarisce che oltre al rischio causato da un uso eccessivo o sbagliato dei giochi e dei videogiochi c'è un fine positivo in molti di loro che infatti possono essere utilizzati, oltre che per fini ludici, anche come forte stimolo all'apprendimento anche a fini d'istruzione sia dai genitori che dagli insegnanti. Il contenuto dinamico di alcuni giochi infatti permetterebbe a utenti adulti e minori di sviluppare una parte del gioco stimolando in tal modo capacità importanti come la creatività e la capacità di cooperare; comunque un controllo stretto da parte dei genitori è sempre raccomandato.

Il Parlamento chiede alla Commissione e agli Stati membri, insieme all'industria di videogiochi, di valutare la possibilità di predisporre un particolare "bottonone rosso" da poter installare nei dispositivi di gioco e nei computer che possa bloccare un certo gioco o perlomeno possa controllare l'accesso al gioco e apprezza, a questo proposito, il sistema PEGI (Pan-European Game Information) che è stato creato per sostituire i sistemi di classificazione in base all'età presenti a livello nazionale con un unico sistema che sia identico in quasi tutta l'Europa che fornisce ai genitori, e a chi si occupa di minori, raccomandazioni dettagliate sull'adeguatezza del contenuto di un gioco a una particolare età, sotto forma di etichette di classificazione in base all'età e descrittori di contenuto posti sulla confezione dei giochi.

Consiglio d'Europa

Assemblea parlamentare

Risoluzione del 27 aprile 2010, n. 1720, *Investing in family cohesion as a development factor in times of crisis*

Raccomandazione del 27 aprile 2010, n. 1912, *Investing in family cohesion as a development factor in times of crisis*

Con la risoluzione 1720 e la raccomandazione 1912, pubblicate entrambe il 27 aprile 2010, l'Assemblea propone delle soluzioni per attutire le conseguenze dovute alla crisi economica che coinvolge le famiglie e che compromettono lo stato di benessere degli adulti e, quindi, dei bambini.

L'Assemblea individua nella famiglia una risorsa fondamentale per il recupero del sistema economico, soprattutto nei periodi di avversità e di cambiamento e propone che siano tutelate e promosse maggiormente tutte quelle azioni volte specificamente a un'efficiente coesione familiare, alla cura dei figli, alla solidarietà tra generazioni. In un contesto di cambiamento dei modelli di costituzione della famiglia (e della sua dissoluzione), dei tassi di disoccupazione divenuti più elevati, dei livelli di debito crescente e dei cambiamenti demografici, l'Assemblea sollecita e stimola i governi degli Stati membri affinché si rendano conto che solo costruendo relazioni familiari stabili è possibile operare efficacemente per ridurre la crisi.

Per questo, le politiche dovrebbero essere sempre più specificamente dirette al miglioramento dello sviluppo sociale culturale ed economico delle famiglie, alla cura delle diversità di genere nell'ambito del lavoro (e di lavoro retribuito e non retribuito), tenuto presente l'impatto relativo alle decisioni delle donne di avere o non avere figli, alla promozione della partecipazione delle donne alla vita lavorativa, al ruolo degli uomini e delle loro responsabilità nell'educazione e nello sviluppo dei loro figli, a porre particolare attenzione all'accesso a posti di lavoro stabili per i giovani e a vigilare sulle famiglie a rischio e su quelle migranti incoraggiando il rafforzamento delle relazioni stabili come richiesto ai sensi dell'articolo 12 della Convenzione europea sui diritti dell'uomo.

Le discussioni su modelli diversi di famiglie dovrebbe concentrarsi sulle conseguenze del divorzio nei bambini, compreso il rischio di povertà e di insuccesso scolastico; sulla promozione del diritto al ricongiungimento familiare dei cittadini dei paesi terzi legittimamente residenti sul territorio di uno Stato membro del Consiglio d'Europa.

Norme italiane

Parlamento italiano

Disegno di legge C3375, *Modifica all'articolo 45 del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, in materia di riposi e permessi dei genitori adottivi e affidatari*, presentato l'8 aprile 2010

Il disegno di legge n. 3375, presentata l'8 aprile 2010 alla Camera dei deputati, si propone di modificare l'art. 45 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, *Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità*, che prevede l'estensione dei riposi giornalieri e dei permessi anche al caso di adozione e di affidamento entro il primo anno di vita del bambino.

Difatti tale norma così formulata, prevedendo in caso di adozione e affidamento permessi e congedi per un periodo circoscritto al primo anno di vita dei bambini, ha scarsa applicazione nei casi di adozione o affidamento. Così la fruizione di permessi e congedi durante il primo anno di vita dei minori è quasi prerogativa dei soli genitori biologici e da ciò ne deriva una violazione del principio di uguaglianza.

Infatti, considerando che i bambini in stato di adozione o affidamento che entrano in una nuova famiglia sono soprattutto in un'età prescolare o scolare, i proponenti ritengono opportuno esplicitare nell'art. 45 del DLGS n.151/2001 che i riposi e i permessi dei genitori possano essere fruiti entro il primo anno dall'ingresso del minore nel nucleo familiare adottivo o affidatario. La modifica si rende necessaria anche in seguito alla sentenza n. 104 del 1 aprile 2003 della Corte costituzionale che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 45, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2001 per contrasto con l'art. 3 della Costituzione nella parte in cui non prevede che i riposi giornalieri di cui agli articoli 39, 40 e 41 del decreto suddetto si applichino, in caso di adozione o di affidamento, entro il primo anno dall'ingresso effettivo del minore nella famiglia.

La Corte costituzionale ha altresì asserito che i congedi e i riposi non hanno più l'originario collegamento con la maternità naturale e non hanno come esclusiva funzione la protezione della salute della donna e il soddisfacimento delle esigenze puramente fisiologiche del minore, ma sono finalizzati ad appagare i bisogni affettivi e relazionali del bambino per realizzare il pieno sviluppo della sua personalità. La Consulta, dunque, ha riconosciuto il peculiare periodo di inserimento del minore adottato o affidato nel nuovo contesto familiare. Pertanto la proposta di legge intende «apportare correzioni alla norma non solo per adeguare la condizione delle famiglie naturali a quelle adottive e affidatarie, ma anche per renderla conforme alla realtà effettiva del Paese in materia di accoglienza di bambini adottivi, la cui maggioranza è rappresentata proprio da bambini di età superiore a un anno».

Giurisprudenza

Corte di cassazione

Sezione I civile, sentenza del 26 aprile 2010, n. 9958

Con la sentenza n. 9958 la Corte di cassazione si pronuncia sul decreto con cui la Corte d'appello di Milano - confermando la decisione che già aveva assunto in primo grado il Tribunale dei minorenni - aveva respinto la richiesta della madre di un bambino che chiedeva che fosse revocato lo stato di adottabilità di suo figlio perché, seppur successivamente rispetto alla sua nascita, lo aveva riconosciuto ed era disposta a prendersene cura.

Entrando nel fulcro della questione la Suprema corte afferma che per stabilire se c'è la prova dell'effettiva sopravvenienza di fatti idonei a revocare lo stato di adottabilità di un minore è necessario che il giudice competente compia un'indagine «adeguata alle reali esigenze della fattispecie in esame» e non epidermica come era avvenuto nel caso in oggetto. Pertanto, il reclamo della ricorrente viene accolto

e la questione viene rinviata alla Corte di appello perché approfondisca l'esame dei fatti e decida, nell'interesse del minore, se il bambino dovrà vivere con la madre naturale o potrà continuare a stare con la famiglia a cui, nel frattempo, era stato affidato.

Nel compiere questa indagine - precisa la Cassazione - la Corte di appello dovrà tener conto delle peculiarità della situazione alla luce del fatto che la successione degli eventi che hanno portato alla dichiarazione di adottabilità era avvenuta nel periodo a cui è riservata particolare attenzione dalla Convenzione europea sull'adozione di minori (firmata a Strasburgo il 24 aprile 1967 e ratificata dallo Stato italiano con la L. n. 357 del 1974) la quale, all'art. 5, dispone che l'adozione non può essere decisa se non quando sia stato concesso il consenso della madre che può essere ritenuto valido soltanto allo spirare del termine prescritto dalla legge che non può essere inferiore a sei settimane o, quando non sia specificato un termine, al momento in cui, a giudizio dell'autorità competente, la madre si sarà sufficientemente ristabilita dalle conseguenze del parto. Ciò, evidentemente, allo scopo di evitare adozioni premature nelle quali il consenso della madre sia stato manifestato «prima che il suo stato fisico e psicologico si sia stabilizzato dopo la nascita del bambino». A questo proposito deve essere ricordata la sentenza del 13 gennaio 2009 nella causa Todorova contro Italia nella quale lo Stato Italiano è stato condannato per avere dichiarato troppo velocemente lo stato di adottabilità di alcuni minori senza ascoltare la madre naturale che pure aveva fatto istanza in tal senso e senza concederle nemmeno un breve lasso di tempo per decidere se riconoscere o meno i figli come aveva chiesto.